



REGOLAMENTO
della
CITTA' di AVIGLIANA

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I – Principi

Capo I – Ambito di applicazione

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Esclusioni

Titolo II - Disposizioni Generali

Capo I - Del trattamento degli animali

- Art. 4 - Detenzione di animali
- Art. 5 - Maltrattamento di animali
- Art. 6 - Abbandono di animali
- Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 8 - Avvelenamento di animali
- Art. 9 - Esposizione di animali
- Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 12 - Divieto di questua con animali

Capo II - Servizi Pubblici

- Art. 13 - Attraversamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico


Titolo III - Disposizioni speciali

Capo I - Sui cani



- Art. 15 - Tutela della popolazione canina**
- Art. 16 - Identificazione dei cani**
- Art. 17 - Trasporto cani**
- Art. 18 - Detenzione cani in aree private**
- Art. 19 - Accesso alle aree pubbliche**
- Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani**
- Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**
- Art. 22 - Museruole e guinzagli**
- Art. 23 - Tutela dall'aggressività dei cani**
- Art. 24 - Divieti**

Capo II - Sui gatti



- Art. 25 - Definizione dei termini**
- Art. 26 - Colonie feline**
- Art. 27 - Cura delle colonie feline**

Capo III - Sui volatili



- Art. 28 - Detenzione di volatili
- Art. 29 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Capo IV – Sugli animali acquatici



- Art. 31 – Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 32 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo IV – Disposizioni finali

Capo I – Responsabilità e Sanzioni

- Art. 33 – Responsabilità e vigilanza
- Art. 34 – Sanzioni
- Art. 35 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 36 – Incompatibilità e abrogazione di norme

Titolo I – Principi

CAPO I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Profili istituzionali

Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutti gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 3 – Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
- Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo II - Disposizioni Generali

CAPO I - Del trattamento degli animali

Art. 4 - Detenzione di animali

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria di riferimento ogni eventuale parto, entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

I proprietari di cani, gatti e furetti che vogliono portare i propri animali all'estero devono farsi rilasciare dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. di residenza il "passaporto per animali da compagnia".

Art. 5 - Maltrattamento di animali

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

E' vietato tenere animali in terrazze o balconi come luogo di ricovero permanente se non adeguatamente attrezzati; E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi altro tipo.

E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore o biciclette.

Art. 6 - Abbandono di animali

È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti.

Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito

dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 9 - Esposizione di animali

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3). per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.

L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie,

oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 29 del presente regolamento.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempri, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

È vietato su tutto il territorio comunale colorare animali ovvero vendere animali colorati artificialmente.

Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, anche se in omaggio, animali, sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di giochi.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione

amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Divieto di questua con animali

E' vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

Capo II - Servizi Pubblici

Art. 13 - Attraversamento di animali

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, devono essere installati degli idonei rallentatori di velocità e apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali indicante nella figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

La cartellonistica di cui al comma 1 del presente articolo deve essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 14 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente.

L'animale deve essere accompagnato dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Codice della Strada.

TITOLO III - Disposizioni speciali

CAPO I - Sui cani

Art. 15 - Tutela della popolazione canina

Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo 19.

Chiunque posseda un cane è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia durante la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito.

Art. 16 - Identificazione dei cani

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio.

In caso di smarrimento del cane il proprietario deve segnalarlo entro 3 giorni alla Polizia Municipale del Comune di residenza.

Art. 17 - Trasporto cani

E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida; se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria od altro analogo mezzo idoneo.

E' vietato far stazionare i cani all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

Art. 18 - Detenzione cani in aree private

E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

E' vietato detenere cani legati o a catena. Se indispensabile l'uso della catena questa deve essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un

gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo. In ogni caso ,dovra' essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari almeno al doppio dell'altezza del cane e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.

All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari e accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.

E' necessario che i cani con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, non disturbino ripetutamente il vicinato

Art. 19 - Accesso alle aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio o la apposita museruola in considerazione che gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 2.

E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuate, mediante appositi cartelli e delimitazioni, aree di sgambamento per cani, dotati delle opportune attrezzature, ove non vi è l'obbligo di tenere gli animali al guinzaglio ma muniti di idonea museruola se vi è la presenza di altri cani.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, privi di guinzaglio e sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Anche in tali spazi, con l'eccezione delle aree, opportunamente segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a periodica pulizia da parte del Comune o di terzi convenzionati, è obbligatorio rimuovere le deiezioni.

Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

A tale scopo devono essere muniti di sacchetti di plastica e di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti, ipovedenti e diversamente abili.

Art. 22 - Museruole e guinzagli

Sulle aree pubbliche o di uso pubblico i proprietari o i detentori sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola.

In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani anche di piccola taglia devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola.

Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5.

Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati.

I proprietari e i detentori di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono, quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi di trasporto, applicare sia il guinzaglio sia la museruola.

Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

Art. 23 - Tutela dall'aggressività dei cani

Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 è obbligato a vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani contro terzi.

Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

I servizi veterinari devono tenere aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela dell'incolumità pubblica.

L'autorità sanitaria stabilisce i criteri per la classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione, i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e l'obbligo per i proprietari di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Il proprietario o il detentore di un cane di cui al comma 1 e al comma 3, del presente articolo, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza ministeriale deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con l'Amministrazione Comunale idonee soluzioni di gestione dell'animale.

Art. 24 - Divieti

Sono vietati:

- l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 12 Dicembre 2006;
- qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali;
- l'addestramento coercitivo con uso di strumenti elettrici

Capo II - Sui gatti

Art. 25 - Definizione dei termini

Per gatto libero si intende un soggetto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Art. 26 - Colonie feline

Le colonie feline sono soggette a tutela ed in caso di episodi di maltrattamento procederà nei confronti dei responsabili nel rispetto delle norme del codice penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale possono essere censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute.

Eventuali trasferimenti di colonie di gatti liberi potranno essere effettuati in collaborazione con le associazioni di volontariato, la competente dell'Azienda Sanitaria e per comprovate esigenze sanitarie.

Art. 27 - Cura delle colonie feline

Il Comune riconosce l'attività dei cittadini rivolta alla cura ed al sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolta a tali volontari, nel contempo consente loro l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite, mentre l'accesso alle aree private è subordinato al consenso del proprietario.

I cittadini autorizzati alle attività di cui al 1° comma sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Capo III - Sui volatili

Art. 28 - Detenzione di volatili

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 29 - Dimensioni delle gabbie

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

_ per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

_ per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

_ è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti in modo sistematico ai colombi allo stato libero;

_ è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.

_ è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

Capo IV - Sugli animali acquatici

Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IV - Disposizioni finali

CAPO I – Responsabilità e Sanzioni

Art. 33 - Responsabilità e vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti di nomina, gli appartenenti al corpo volontario Agenti Faunistici Ambientali "Italcaccia" convenzionato con il Comune di Avigliana., e alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie).

Art. 34 - Sanzioni

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell' art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le su citate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Per le violazioni alla Legge Regionale 19/07/2004 n° 18, in materia di identificazione degli animali di affezione si applicano le sanzioni amministrative così come indicato nei combinati disposti.

Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Art. 36 - Incompatibilità e abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

CITTÀ DI AVIGLIANA
PROVINCIA DI TORINO

Area Vigilanza

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. _____ DEL
_____ AVENTE AD OGGETTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", vengono espressi i
seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Avigliana, 02/04/2007

IL RESPONSABILE AREAI VIGILANZA
(Carmelo ROMEO)